

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4
"VENETO ORIENTALE"

Accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra l'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime
ambulatoriale

Premesso:

- che la Società "Poliambulatorio Caorlese srl" è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria nei locali siti in via Strada Nuova n. 24 a Caorle (VE) fino al 15/07/2024, ai sensi del provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico del Comune di Caorle di rinnovo dell'autorizzazione n. 37074 del 12/10/2009, rinnovata in data 11 agosto 2014;
- che la Società "Poliambulatorio Caorlese srl", sede operativa di via Strada Nuova 24 – Caorle, è titolare di accreditamento, ai sensi e in virtù di deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1201 adottata in data 14/08/2019 per la funzione esercitata per conto del SSR in regime ambulatoriale della branca 69 Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 101 del 07.02.2022, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che con DGR n. 101 del 07.02.2022 la Giunta Regionale del Veneto ha rinviato ad un successivo provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 45, comma 1-ter, del decreto legge n. 124/2019 e 15, comma 14, del d.l. n. 95/2012, così come successivamente modificato dall'art. 1, comma 574, lett. a) e b). l. 28 dicembre 2015, n. 208, l'assegnazione dei tetti di spesa a partire dall'anno 2022 agli erogatori privati accreditati ospedalieri e agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali per l'erogazione di prestazioni a favore di cittadini non residenti nel Veneto";
- che l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" si impegna a formulare istanza alla Regione del Veneto, relativamente alle disposizioni da ultimo richiamate con riferimento alla fissazione di un tetto di spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale rese ai cittadini residenti fuori regione, al fine di ottenere il riconoscimento di un tetto di spesa che sia congruo con il volume ed il valore delle prestazioni attualmente ed in chiave prospettica erogate a cittadini non residenti in Veneto;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS ha formulato la proposta di programmazione locale basata



lunedì

[Signature]

sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere all'Area Sanità e sociale della Regione Veneto a cura dell'Azienda ULSS.

Tutto ciò premesso:

tra

l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale dott. Mauro Filippi, nato a San Donà di Piave il 12/10/1963, con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza De Gasperi n. 5 c.f. e p. iva 02799490277

e

la società "Poliambulatorio Caorlese srl" (di seguito "erogatore"), con sede legale a San Donà di Piave (VE) in via XIII Martiri 161, partita iva e codice fiscale 00607430279, nella persona del dott. Luciano Moro, nato a Portogruaro (VE) il 01/08/1964, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata indicativamente in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda ULSS; sono consentite oscillazioni mensili in eccesso indicativamente non superiori al 10% dovendo tali oscillazioni risultare zero a fine anno, effettuando un'adeguata programmazione dell'offerta sanitaria e distribuendola in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno. Le prestazioni erogate in supero ai budget così come determinati dalla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 101 del 07.02.2022 non saranno remunerate.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
 - integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi, nonché adeguamento degli applicativi in uso in modo da interfacciare con i sistemi CUP aziendali secondo gli standard redatti nell'ambito del progetto SIO;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda



L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive – attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Azienda ULSS - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del



procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Azienda ULSS.

Il mancato rispetto degli impegni assunti, con riferimento alla gestione delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo quanto previsto dai provvedimenti della giunta regionale, è causa di risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale (*comma aggiunto in conseguenza dell'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 24 gennaio 2020 e in virtù dell'art. 6 del presente accordo contrattuale*).

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"
Il Direttore Generale
dott. Mauro Filippi



Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante
sig. Luciano Moro

Allegato all' Accordo Contrattuale
 PRESTAZIONI in CONTRATTO
 TRA AZIENDA ULSS N. 4 "VENETO ORIENTALE"
 E
 L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
 "Poliambulatorio Caorlese srl"
 ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 637 DEL 13-07-2022

VOLUME ANNO: 2022

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni		Volume in dodicesimi
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro	Euro
Diagnostica per immagini		RM articolari			135.000,00	
		Ecografie:			415.000,00	
		TAC senza MDC			100.000,00	
		Radiologia tradizionale:			140.000,00	
		Diagnostica senologica (mammografia, ecografia, esame strumentale mammelle)			60.000,00	
TOTALE					850.000,00	70.833,33 (*)

(*) Ai sensi della DGR n. 101 del 7 febbraio 2022, al fine di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione dell'offerta sanitaria e a distribuirla in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno, erogando indicativamente, ogni mese, un volume di prestazioni corrispondente al dodicesimo del tetto di spesa annuale.

L'erogatore si impegna all'osservanza delle regole e modalità di gestione dei flussi informativi garantendone la qualità e il rispetto dei tempi stabiliti per la trasmissione all'Azienda, alla Regione del Veneto e al Ministero competente. Si impegna, inoltre, al rispetto della corrispondenza tra la priorità presente nella ricetta prescritta e la priorità registrata nel flusso.

L'erogatore deve garantire la congruità del flusso ex art. 50 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i. (flusso SOGEI) con il flusso SPS.

L'Azienda Ulss n. 4, in caso di inosservanza delle predette disposizioni, provvederà a contestare all'erogatore le inadempienze rilevate, invitandolo al pieno rispetto degli accordi contrattuali. L'erogatore, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni. In caso di reiterata inosservanza, l'Azienda Ulss n. 4 si riserva di informare la Regione Veneto.

Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Per l'azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"
 Il Direttore Generale
 dott. Mauro Filippi



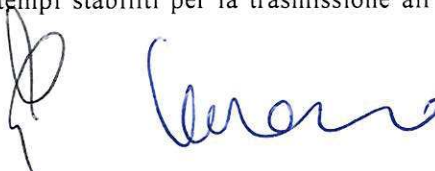
Per l'erogatore
 Il Legale Rappresentante
 sig. Luciano Moro

Scheda di Budget
PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 4 "VENETO ORIENTALE"
E
L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
"Poliambulatorio Caorlese s.r.l."
ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 637 DEL 13.07.2022
RELATIVO AL PERIODO
DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
VOLUME ANNO: 2023

Descrizione Branca	Prestazioni		Volume annuale delle prestazioni	Volume in dodicesimi *	Tetto di spesa per "fuori regione" al netto del ticket
	Codice Branca	Definizione	Euro	Euro	Euro
Diagnostica per immagini	69	Ecografie addome e collo	357.397,20		
		Ecografie altre non sopra elencate	20.095,90		
		Radiologia tradizionale (RX)	140.008,30		
		Diagnostica senologica (mammografia, ecografia mammelle, esame clinico strumentale mammelle)	88.287,75		
		TC senza mdc	105.497,70		
		RM articolari senza mdc	138.696,20		
		Arrotondamento	16,95		
TOTALE			850.000,00	70.833,33	5.283,14

* ai sensi della DGR n. 101 del 7 febbraio 2022, al fine di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione dell'offerta sanitaria e a distribuirla in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno, erogando mensilmente, per quanto possibile, un volume di prestazioni corrispondente al dodicesimo del tetto di spesa annuale.

- L'erogatore si impegna a supportare l'Azienda nei momenti di maggior necessità al fine di ridurre le liste di attesa, quale obiettivo aziendale, anche rimodulando la ripartizione del budget annuale così da renderlo il più aderente possibile agli obiettivi istituzionali dell'Azienda medesima.
- L'erogatore si impegna al rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità indicate nelle prescrizioni (U, B, D, P).
- In particolare l'erogatore si impegna a garantire tutte le prestazioni prescritte con priorità di classe B (breve), anche attraverso l'adeguata flessibilità organizzativa al fine dell'erogazione entro i termini previsti dalla priorità stessa, con l'individuazione di opportune agende aggiuntive da utilizzare allo scopo quando necessario.
- L'erogatore si impegna all'osservanza delle regole e modalità di gestione dei flussi informativi garantendone la qualità e il rispetto dei tempi stabiliti per la trasmissione all'Azienda, alla Regione e al



Ministero. Si impegna, inoltre, al rispetto della corrispondenza della priorità presente nella ricetta tra prescritto ed erogato.

- L'erogatore deve garantire la congruità del flusso ex art. 50 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i. (flusso SOGEI) e il flusso SPS.
- L'erogatore si impegna a completare, entro i termini previsti, tutte le attività prodromiche necessarie alla corretta attivazione del SIO (Sistema Informativo Ospedaliero), così come indicato dai Sistemi Informativi Aziendali. Avendo scelto l'approccio di piena integrazione, si impegna altresì al superamento dei pre-test preliminari.
- Il tetto di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto è assegnato, ai sensi della DGR n. 1397 del 11 novembre 2022 e della nota regionale prot. n. 593780 del 22 dicembre 2022, in € 5.283,14 al netto del ticket.
- Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa sopra indicato non saranno remunerate, per cui a fronte di una loro eventuale fatturazione andrà emessa nota di accredito a storno totale
- Le prestazioni di cui sopra saranno riconosciute con successivo provvedimento (regionale), nei limiti delle quote effettivamente riconosciute e assegnate alla Regione del Veneto in sede di approvazione delle matrici di mobilità interregionale dell'anno di riferimento.
- Come previsto dal decreto del direttore della direzione programmazione sanitaria n. 3 del 12 gennaio 2023, l'erogatore si impegna all'osservanza della vigente regolamentazione in materia di controlli dell'attività sanitaria della Regione e, in particolare, ha il dovere di:
 - predisporre il piano dei controlli interni annualmente e secondo le scadenze previste dalla normativa vigente;
 - caricare il piano dei controlli interni nel portale;
 - effettuare i controlli interni e caricare il report dei controlli nel portale regionale secondo le scadenze previste dalla normativa vigente;
 - caricare i verbali dei controlli interni nel portale regionale.La mancata osservanza della vigente regolamentazione in materia di controlli dell'attività sanitaria della Regione può essere valutata quale inadempimento contrattuale con eventuale sospensione/risoluzione dell'accordo.
- L'Azienda Ulss n. 4, in caso di inosservanza delle regole riportate nella presente scheda, provvederà a contestare all'erogatore le inadempienze rilevate, invitandolo al pieno rispetto degli accordi contrattuali. L'erogatore, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni. In caso di reiterata inosservanza, l'Azienda Ulss n. 4 si riserva di informare la Regione.

Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il vigente Accordo Contrattuale.

Per l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"
Il Direttore Generale
dott. Mauro Filippi

Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante
Sig. Luciano Moro